



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 04/07/2007**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2007, n. 598

Campi Salentina (Le) – Realizzazione di due rotatorie per la moderazione del traffico lungo la Strada statale 7 ter 3° lotto. Rilascio Parere paesaggistico ex art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Soggetto proponente: Comune di Campi Salentina.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 06 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n. 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Campi Salentina (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P.ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Soggetto proponente: Comune di Campi Salentina (LE)

INTERVENTO: Realizzazione di due rotatorie per la moderazione del traffico lungo la SS 7 ter lotto in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, L.R. n.13/01

Con nota n.ro 4478 del 20.03.2007 acquisita acquisita al prot. N° 442 del 21.03.078 della P.O. del Settore Urbanistico Regionale il Comune di Campi Salentina (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al progetto dei lavori di realizzazione di due rotatorie per la moderazione del traffico lungo la SS 7 ter 3" lotto adottato in variante ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, L.R. n.13/01 con Deliberazione di C.C. 43 del 31.07.2006.

Tale deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale dal 10.08.2006 al 30.08.2006 ed avverso sono pervenuti n.ro due ricorsi od opposizioni come da attestazione del Segretario Comunale del 17.11.2007, una da parte della signora De Masi Lucia ed una da parte della signora Rampino Cosima.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV. 0 Inquadramento su aereofotogrammetria
- TAV. 1 Rotatoria lungo la S.S. 7 ter
- TAV. 2 Individuazione viabilità ed in ampliamento – v. Lecce
- TAV. 3 Rotatoria zona PIP – piano quotato
- TAV. 4a Rotatoria zona PIP – profili e sezioni tronco C-A-F
- TAV. 4b Rotatoria zona PIP – profili e sezioni tronco D-E
- TAV. 4c Rotatoria zona PIP – profili e sezioni tronco A-B
- TAV. 5 Relazione di compatibilità al PUTT/P
- TAV. 5bis Allegati al PUTT/P
- TAV. 6 Rotatoria lungo la S.P. per Squinzano
- TAV. 7 Rotatoria lungo la S.P. per Squinzano – Piano quotato
- TAV. 8a Rotatoria lungo la S.P. per Squinzano – Profili e sezioni
- TAV. 8b Rotatoria lungo la S.P. per Squinzano – Profili e sezioni
- ALL. A Relazione Tecnica
- ALL. B Inquadramento urbanistico e catastale

Il progetto in questione, in sintesi, prevede la realizzazione di due rotatorie per la moderazione del traffico situate in corrispondenza di due incroci, il primo posto tra via Lecce e viabilità PIP, il secondo posto tra via Campi -Squinzano e via Cellino motivata da ragioni di sicurezza di traffico stradale e di riduzione degli incidenti.

Per quanto attiene specificatamente alla variante urbanistica proposta ai sensi dell' art. 16 della L.R. n.13/2001 si rappresenta che:

- la prima rotatoria l'intervento interessa un'area di circa mq. 5.500 tipizzata in parte E -verde agricolo ed in parte D -Industriale -artigianale;
- la seconda rotatoria interessa un'area di circa mq 3.750 tipizzata E -verde agricolo

Per quanto, invece, attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- la prima rotatoria interessa terreni rientranti in un ATE classificato "D" di valore relativo;
- la seconda rotatoria interessa terreni rientranti parte in un ATE classificato "C" di valore distinguibile parte in un ATE classificato "D" di valore relativo; la parte di area ricadente in ATE classificato "C" è sottoposta a vincolo paesaggistico ex L.S. 1497/39.

A riguardo occorre annotare che l'Avvocato Valentina DE MASI per conto della signora DE MASI LUCIA ha presentato, tra l'altro, osservazioni valutabili sotto il profilo paesaggistico affermando che la

realizzazione dell'opera comporterebbe il danneggiamento di un recinzione realizzata con muratura a secco (tutelata dal PUTT/P ai sensi dell' art. 3.14 delle NTA) nonché l'abbattimento di piante di ulivo secolari.

Le altre osservazioni presentate sia dalla signora DE Masi stessa sia dalla signora Rampino Cosima non attengono rilievi valutabili in questa sede in quanto ininfluenti sotto l'aspetto paesaggistico.

Il Capo Settore Comunale, a riguardo, con sua relazione del 19.03.2007 ha affermato che sul lotto di intervento non ricadono né muri a secco né alberi secolari ma solamente alberi di ulivo aventi una età di circa 20 -40 anni.

Stante la classificazione «C» e «D» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Campi Salentina (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), mentre per gli ATE classificati «D» prevedono la «valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche».

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C» e «D» quale quelli in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree».

- Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da

particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento; il ciglio di scarpata evidenziato dalla Tav. serie n. 10 - Geomorfologia in prossimità della prima rotatoria in realtà un rilevato stradale come da relazione del Capo Settore Comunale;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela;

La documentazione presentata evidenzia, altresì, che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L.1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche- archeologiche, vincolo idrogeologico), con esclusione della parte della seconda rotatoria ricadente in un ATE classificato «C» nonché in area assoggettata a vincolo ex L.S. n. 1497139.

Dalla documentazione presentata, in particolare dalla documentazione fotografica, si rileva che il progetto per la realizzazione di due rotatorie come sopra illustrato interessa una sistemazione della viabilità esistente motivata da esigenze di sicurezza della viabilità stessa.

Entrando nel merito dell'intervento proposto si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui i due interventi suddetti andranno a collocarsi che non presenta, sia al suo interno sia a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P, fatta salva la presenza su parte dell' area interessata dai lavori di realizzazione della seconda rotatoria di un vincolo ex L.S. 1497/39 apposto successivamente all'entrata in vigore del PUTT/P.

Con riferimento, invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A del P.U.T.T./P. quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa area di pertinenza e/o area annessa (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A del P.U.T.T./P. fatta sempre salva la presenza su parte dell' area interessata dai lavori di realizzazione della seconda rotatoria di un vincolo ex L.S. 1497/39 apposto successivamente all'entrata in vigore del PUTT/P che comunque non comporta alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art.1.03 punto 3 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi «assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico»; «copertura botanico-vegetazionale, colturale»; «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa») appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento. Anzi è da ritenere che l'intervento è da valutare positivamente in quanto, operando una trasformazione degli incroci della esistente viabilità, migliora le locali condizioni di sicurezza della viabilità stessa.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso

interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poichè non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico, è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A del P.U.T.T./P.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT e dell' art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento.

- Nella sistemazione delle rotatorie (corona circolare interna ed aiuole) siano messe a dimora essenze arboree tipiche della flora locale.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art.5.03 delle N.T.A del P.U.T.T./P., e viene rilasciato sul presupposto che l'intervento non comporti la demolizione di recinzioni realizzate con muratura a secco, come dichiarato di Capo Settore Comunale. Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Considerato, infine, che, sulla base della documentazione pervenuta, le opere in progetto di che trattasi, pur attenendo la realizzazione di infrastrutturazione e specificatamente la sistemazione di incroci di viabilità esistente, non comportano modificazioni permanenti agli elementi strutturanti il territorio come definiti dall' art. 3.01 e sego delle NTA del PUTT/P, e che, pertanto, non occorre per il caso in essere il rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all' art. 5.04 delle NTA del PUTT/P non operandosi una rilevante trasformazione degli assetti paesaggistici locali e ritenendo che, anche per quanto in appresso evidenziato, il progetto nel suo complesso rispetta gli obiettivi e gli indirizzi di pianificazione paesaggistica stabiliti dal PUTT/P. permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 -comma 4 -lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e s.m. ed i.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Campi Salentina relativamente al progetto di realizzazione due rotatorie ricadenti nel territorio del Comune di Campi Salentina (LE), in variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell'art.16 della L.R. 13/01, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta

Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta

On. Nichi Vendola